

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/612 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 per quanto riguarda determinate procedure per la valutazione dell'Unione della sicurezza di una sostanza o di un gruppo di sostanze sottoposte a sorveglianza****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1925/2006 armonizza le norme nazionali degli Stati membri sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, in particolare, le norme d'esecuzione per l'attuazione della procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1925/2006 relativa alla valutazione della sicurezza, da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), delle sostanze sottoposte a sorveglianza elencate nell'allegato III, parte C, di quest'ultimo regolamento.
- (3) Per dimostrare la sicurezza di una particolare sostanza sottoposta a sorveglianza elencata nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate possono presentare all'Autorità, entro 24 mesi dall'entrata in vigore di una decisione con la quale la sostanza è inserita nella parte C del suddetto allegato, un fascicolo con i dati scientifici per la valutazione.
- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 307/2012, l'Autorità deve dare il suo parere sui fascicoli presentati entro 9 mesi dalla ricezione degli stessi. Nel caso in cui siano presentati più fascicoli per la valutazione della stessa sostanza o dello stesso gruppo di sostanze, e poiché ciascun fascicolo è valutato indipendentemente dagli altri, l'Autorità potrebbe non essere in grado di prendere in considerazione la totalità dei dati sulla sicurezza presentati per la valutazione di tale sostanza o gruppo di sostanze sottoposte a sorveglianza. La valutazione individuale di ciascun fascicolo può pertanto dar luogo a diversi pareri incompleti e potenzialmente incoerenti sulla stessa sostanza o sullo stesso gruppo di sostanze. Alla luce di quanto precede è necessario modificare il regolamento (UE) n. 307/2012 per consentire all'Autorità di avviare la valutazione dei rischi relativa a una sostanza o a un gruppo di sostanze elencate nell'allegato III, parte C, del regolamento (CE) n. 1925/2006 solo alla fine del periodo di 24 mesi successivo all'entrata in vigore della decisione con la quale tale sostanza o gruppo di sostanze sono inseriti nella parte C del suddetto allegato, e di formulare un unico parere sui fascicoli presentati in relazione alla stessa sostanza o allo stesso gruppo di sostanze.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 307/2012.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 2).

